

## LE ULTIME (MA NON DEFINITIVE) PRONUNCE IN TEMA DI NUOVE CONTESTAZIONI E RITI ALTERNATIVI: IL LENTO *REVIREMENT* DELLA CONSULTA TRA CONQUISTE E LACUNE

di Marta Geromin  
(Dottore in giurisprudenza,  
Università del Piemonte Orientale)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La decisione della Corte costituzionale n. 82/2019. – 3. La decisione della Corte costituzionale n. 14/2020. – 4. I primi significativi interventi della Consulta: le contestazioni “patologiche”. – 5. Le contestazioni “fisiologiche”. – 6. Osservazioni alla sent. n. 82/2019 – 7. La novità di rilievo delle sentenze in commento. – 8. Il quadro attuale all’esito degli interventi del Giudice delle leggi. – 9. La questione dell’oggetto del rito alternativo. – 10. L’accesso ai riti alternativi a seguito di mutamenti *ex officio* della qualificazione giuridica.

1. Con le dichiarazioni di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 Cpp, emesse con le sentenze n. 82 del 2019 e n. 14 del 2020, la Corte costituzionale riporta nuovamente alla luce la dibattuta relazione esistente tra l’istituto delle nuove contestazioni dibattimentali e la possibilità, per l’imputato, di “recuperare” la facoltà di formulare – in tale sede – una richiesta di accesso ai riti alternativi.

Sul tema, infatti, si sono susseguite – sin dai primi anni successivi all’entrata in vigore dell’attuale codice di rito – numerose pronunce della Consulta, volte ad adeguare la normativa delle nuove contestazioni a un sistema sempre più garantista e incentrato sulla salvaguardia dei diritti dell’imputato<sup>1</sup>. Il panorama, come si dirà, appare tuttavia piuttosto frastagliato e dimostra che tale processo di adattamento non

---

<sup>1</sup> La tensione dell’istituto delle nuove contestazioni con taluni diritti dell’imputato, ed in particolare con quello di difesa, è da molti considerata evidente: «basti pensare che rispetto al tema d’accusa contestato in dibattimento, vengono inevitabilmente meno quelle prerogative difensive che l’imputato potrebbe esercitare nella fase delle indagini preliminari ed in quella dell’udienza preliminare»; così G. Todaro, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, in CP 2010, n. 7/8, 2536.

è stato il risultato di una risoluta presa di posizione da parte del predetto organo, bensì di una cauta evoluzione – prettamente casistica<sup>2</sup> – tuttora in divenire<sup>3</sup>.

2. Il primo dei due interventi della Consulta, cui sopra si è già fatto cenno<sup>4</sup>, si inserisce all'interno della già avviata attività di riscrittura degli artt. 516 e 517 Cpp, in tema di rapporto fra contestazioni “fisiologiche” – ossia sorte durante l'istruttoria dibattimentale – e riti alternativi.

La questione posta all'attenzione della Corte costituzionale riguardava la compatibilità dell'art. 517 Cpp con i principi sanciti agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Carta costituzionale. In particolare, il rimettente metteva in dubbio la costituzionalità della preclusione, insita nel predetto articolo del codice di rito, circa la facoltà dell'imputato di richiedere, al giudice del dibattimento, la definizione del procedimento, mediante richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 Cpp, a seguito di contestazione dibattimentale di un reato concorrente, emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Nel caso di specie<sup>5</sup>, a fronte della nuova contestazione operata ai sensi dell'art.

---

<sup>2</sup> V. P. Troisi, *Nuove contestazioni e riti alternativi: il lento percorso di adeguamento della disciplina codicistica ai principi costituzionali*, in *AP* 2015, n. 3, 2-15, il quale sottolinea come un simile approccio sia stato volontariamente adottato dalla Consulta al fine di «[tentare] di frenare l'innescata reazione a catena» provocata dal sollevamento delle questioni di costituzionalità degli artt. 516 e 517 Cpp, circa la possibilità per l'imputato di richiedere l'accesso ai riti alternativi in seguito ad una nuova contestazione dibattimentale; tuttavia, come rammenta lo stesso Autore, l'unico effetto ottenuto è stato quello di rendere «frammentario e incoerente il mosaico composto». In relazione a questa presa di posizione della Corte, in dottrina si è più volte obiettato come in occasione di diversi pronunciamenti sul tema in esame, la Consulta ben avrebbe potuto spingersi “oltre” il mero quesito postole, al fine di manifestare una presa di posizione significativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della l. 11.3.1953 n. 87. Cfr. F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi: necessitato protagonismo della Consulta e perdurante silenzio del legislatore*, in *GCos* 2018, n. 4, 1620; V. Retico, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il «patteggiamento»*, in *GCos* 1994, 2170; A. Spinelli, *La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell'imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi*, in *www.penalecontemporaneo.it* 10.10.2017, 40; A. Tassi, *La Corte riconosce il diritto al giudizio abbreviato nel caso di contestazione “fisiologica” del fatto diverso in dibattimento*, in *GCos* 2014, 4669; G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria d'incostituzionalità sui rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: la stella polare del diritto di difesa e qualche dubbio nuovo*, in *CP* 2013, n. 11, 3881 e s.

<sup>3</sup> Così, v. M. D'Aiuto, *Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?*, in *PPG* 2015, 119, il quale parla di «una serie di interventi additivi, ciascuno dei quali presupposto del successivo ma nessuno, di per sé, definitivo». Nello stesso senso, v. P. Troisi, *op. cit.*, 1, secondo il quale i sindacati di legittimità della Corte costituzionale «anziché dispiegarsi secondo un'univoca prospettiva di fondo, [hanno] dato vita ad un percorso accidentato, in cui preliminari soluzioni esegetiche – [ovvero, come si vedrà,] l'ammissibilità della contestazione “tardiva” – hanno indotto ad individuare, in via progressivamente crescente, aree a rischio di illegittimità, determinando il susseguirsi a cascata di interventi additivi».

<sup>4</sup> C. cost., 11.4.2019 n. 82, in *CP* 2019, n. 8, 2860 ss.

<sup>5</sup> Nello specifico, l'originaria imputazione di detenzione illecita di armi comuni da sparo (reato punito dagli artt. 2 e 7 della l. 2.10.1967 n. 895), veniva modificata all'esito della perizia balistica effettuata in fase dibattimentale, dalla quale si evinceva, per una delle armi, non più la mera illeggibilità del numero di matricola, bensì una vera

517 Cpp, l'imputato proponeva una richiesta di applicazione della pena per il nuovo reato concorrente, avverso la quale, però, la pubblica accusa negava il proprio consenso in quanto, «trattandosi di nuove contestazioni fisiologiche e non patologiche, esse non consentirebbero la remissione in termini per il patteggiamento, alla luce dei principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 265 del 1994». Il Tribunale rimettente si trovava, a questo punto, a ritenere fondati tanto i rilievi sollevati dal pubblico ministero, in quanto l'art. 517 Cpp non ammetteva una remissione in termini per la richiesta del "patteggiamento", quanto la richiesta avanzata dall'accusato: la sopracitata preclusione dell'art. 517 Cpp avrebbe ingenerato una violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in rapporto alla differente disciplina riservata a eguali – o molto simili – situazioni, sulla quale la Corte era intervenuta in passato.

Preso atto di quanto prospettato dal rimettente, i giudici della Corte, seguendo un canovaccio già adoperato nelle precedenti pronunce in materia, hanno ripercorso preliminarmente le tappe caratterizzanti il *revirement* evolutivo sul tema in esame, dando atto di come la granitica impostazione iniziale, scaturente dall'interpretazione letterale degli artt. 516 e 517 Cpp, sia stata lentamente scalfita dalla crescente necessità di tutelare il diritto di difesa.

Preliminarmente, in sentenza, la Consulta ricorda che è proprio dall'interrogarsi sulla «possibile frizione» tra l'istituto delle nuove contestazioni ed il diritto di difesa, nella sua particolare declinazione di opzione per un rito alternativo, che ha avuto origine il percorso di riallineamento costituzionale della disciplina in esame: qualificando tali riti come «modalità di esercizio, tra le più qualificanti, del diritto di difesa», la fisiologica impossibilità di accedervi a seguito di contestazione dibattimentale – essendo ormai spirati i termini entro i quali formulare la relativa richiesta di ammissione – restringeva significativamente la sfera difensiva dell'imputato.

Ciò premesso, la Corte avvia il proprio *excursus* storico richiamando, in primo luogo, l'iniziale atteggiamento giurisprudenziale di chiusura rispetto alla possibilità di recupero delle facoltà di accedere ai riti alternativi in sede dibattimentale. La «non irragionevolezza» di una simile preclusione si fondava, allora, sulla prevedibilità della possibilità di mutamenti dell'accusa in sede dibattimentale, caratteristica fisiologica di un sistema – come il nostro – a base accusatoria. Pertanto, venivano addebitate all'imputato le conseguenze delle proprie scelte difensive, in ordine – per quanto interessa in questa sede – alla scelta originaria del rito mediante il quale proseguire il

---

e propria opera di abrasione dello stesso, fatto che imponeva al pubblico ministero di procedere alla nuova contestazione del reato di cui all'art. 23 co. 3, l. 184.1975 n. 110, per detenzione e ricettazione di arma clandestina.

procedimento<sup>6</sup>.

Si dà poi atto della prima, parziale, revisione di tale orientamento, avvenuta con la sentenza della Corte n. 265 del 1994<sup>7</sup>, in relazione al tema delle contestazioni “patologiche”, ossia elevate dal pubblico ministero in forza di elementi non scaturiti dall’istruzione dibattimentale, ma, al contrario, risultanti già al momento dell’esercizio dell’azione penale<sup>8</sup>. Rilevando che «le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale [...] vengono indissolubilmente a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero», la Corte ha sottolineato come l’incompletezza o l’erroneità dell’accusa, dovuta a negligenza, mero errore o a scelta strategica della pubblica accusa, comportava la «non addebitabilità [all’imputato] delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato», riconoscendo, quindi, lesiva del diritto di difesa la preclusione all’accesso ai riti speciali a seguito della tardiva contestazione di fatto diverso, ovvero concorrente, operata dall’accusa in sede dibattimentale. Viene pure ricordato che la censurabilità della preclusione in parola è stata altresì riconosciuta in riferimento all’art. 3 Cost., venendo l’imputato «irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione circa le risultanze delle indagini preliminari, operata dal pubblico ministero».

A questa sentenza, dichiarativa dell’incostituzionalità degli artt. 516 e 517 Cpp, nella parte in cui non ammettevano la possibilità per l’imputato di richiedere, a seguito di contestazione “tardiva”, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 Cpp, seguì la sentenza costituzionale n. 333 del 2009<sup>9</sup>. Quest’ultima, fondata su una questione di legittimità speculare a quella sottostante alla sentenza del 1994, ma incentrata sulla possibilità di accesso al giudizio abbreviato, si era imposta tanto al fine di «rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.», rilevati dalla precedente sentenza, quanto al fine di «eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a fronte di una contestazione suppletiva tardiva», che si delineava in rapporto al patteggiamento.

<sup>6</sup> L’argomento è stato chiaramente delineato nelle sentenze C. cost., 28.12.1990 n. 593, in *GCos* 1990, 3309 ss.; C. cost., ord. 4.5.1992 n. 213, in *GCos* 1992, 1743 ss.; C. cost., 29.6.1992 n. 316, in *GCos* 1992, 2623 ss.

<sup>7</sup> C. cost., 30.6.1994 n. 265, in *GCos* 1994, 2162 ss. A commento della sentenza v. V. Retico, *op. cit.*, 2166 ss.

<sup>8</sup> La possibilità per il pubblico ministero di ricorrere a nuove contestazioni prima dell’avvio dell’istruttoria dibattimentale, sulla scorta dei soli elementi acquisiti nelle indagini, è stata riconosciuta dalla sentenza Cass. S.U. 28.10.1998 Barbagallo (n. 4), in *FI* 1999, vol. 122, n. 10, 604 ss. A commento, v. S. Allegrezza, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, in *CP* 2000, 330 ss.; G. Lozzi, *Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa*, in *RIDPP* 1999, 342 ss.

<sup>9</sup> C. cost., 18.12.2009 n. 333, in *GCos* 2009, 4952 ss. A commento, v., *ex plurimis*, v. M. Caianiello, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, in *GCos* 2009, 4957 ss.; G. Todaro, *Nuove contestazioni dibattimentali*, *cit.*, 2527 ss.

La Corte rileva poi come, successivamente alla dichiarazione di illegittimità operata – non in assenza di iniziali resistenze<sup>10</sup> – dalla sentenza del 2009, «il progressivo “sgretolamento” delle preclusioni ai riti alternativi in caso di contestazione “patologica”» sia stato portato ad ulteriore sviluppo dalle sentenze costituzionali n. 184 del 2014 e 139 del 2015<sup>11</sup>, mediante le quali è stato dichiarato illegittimo l’art. 517 Cpp nella parte in cui, rispettivamente, non permetteva di chiedere il patteggiamento e il giudizio abbreviato, a seguito di contestazione “tardiva” di circostanza aggravante. Queste sentenze si sono imposte quali ultimi “tasselli” a completamento della «operazione di recupero dei riti alternativi in caso di contestazioni “patologiche”».

In merito alle contestazioni “tardive”, si legge in sentenza, il «fulcro» della questione era dunque la «non addebitabilità all’imputato dello spirare del termine “fisiologico” per la scelta dei riti alternativi» e la necessità di impedire che «la mancata tempestiva cristallizzazione del quadro di accusa», dovuta ad aspetti di “anomalia” caratterizzante la condotta del pubblico ministero, potesse risolversi nella lesione del diritto di difesa dell’imputato.

Il problema dell’accesso ai riti speciali, come è noto, è stata affrontata anche in relazione alle contestazioni “fisiologiche”, nascenti cioè da acquisizioni dibattimentali, del tutto connaturate all’impostazione accusatoria del nostro sistema penale. In ordine a questo profilo, il cammino della Corte si è sviluppato a partire dalla sentenza n. 530 del 1995<sup>12</sup>, nella quale venne dichiarata l’illegittimità degli artt. 516 e 517 Cpp, nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione – ai sensi degli artt. 162 e 162 *bis* Cp – relativamente al fatto diverso, ovvero al reato

---

<sup>10</sup> Come ricorda la Consulta nella sentenza in esame, la precedente sentenza del 1994, pur ritenendo censurabile la preclusione per l’imputato all’accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni “patologiche” (per fatto diverso o per reato concorrente), aveva dichiarato inammissibile la medesima questione con riferimento al giudizio abbreviato, poiché «la scelta di un meccanismo di trasformazione del rito [...], oltre che opinabile da un punto di vista tecnico-sistematico data l’inconciliabilità della procedura del giudizio abbreviato con quella dibattimentale, non [poteva] ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni attinenti alla sfera della discrezionalità legislativa». Tuttavia, tali ostacoli vennero superati dalla l. 16.12.1999 n. 479 (c.d. Legge Carotti), la quale, avendo svincolato l’istituto del giudizio abbreviato «dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero», ed avendo dotato tale rito di un meccanismo di integrazione probatoria, indusse a ritenere superata la segnalata incompatibilità, abilitando così il giudice dibattimentale a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Sul tema, v. M. D’Agnolo, *Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passo avanti della Corte costituzionale*, in *PPG* 2013, n. 3, 72; M. Caianiello, *Giudizio abbreviato*, cit., 4959.

<sup>11</sup> C. cost., 23.6.2014 n. 184, in *Giur. cost.* 2014, 2875 ss.; C. cost., 9.7.2015 n. 139, in *GCoS* 2015, n. 4, 1197 ss. A commento di quest’ultima sentenza, v. A. Lazzoni, *Contestazione di circostanza aggravante in corso di dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato*, in *Il Penalista*, 16.9.2015; G. Leo, *Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di illegittimità parziale dell’art. 517 Cpp*, in *www.penalecontemporaneo.it*. 13.7.2015.

<sup>12</sup> C. cost., 29.12.1995 n. 530, in *Gazz. Giur.* 1996, 39 ss. A commento, v. V. Pini, *Modifica dell’imputazione e diritto dei riti speciali*, in *GCoS* 1995, 4419 ss.

concorrente contestato in dibattimento, indipendentemente dal carattere “patologico” o “fisiologico” della contestazione. A tale risultato i giudici delle leggi giunsero «in quanto la preclusione dell’accesso all’istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell’istruzione dibattimentale [...], risultava lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione».

Sempre sul tema delle contestazioni “fisiologiche”, la decisione in esame ricorda poi la sentenza n. 237 del 2012<sup>13</sup>, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., l’art. 517 Cpp, laddove non prevedeva la facoltà di accedere al giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale. Questa decisione si è imposta non solo per la necessità di «armonizzare» la questione oggetto della richiesta del giudice *a quo* con la soluzione adottata in tema di oblazione, «pena la compromissione del principio di uguaglianza», ma anche perché, come già emergeva dalle precedenti conquiste giurisprudenziali sul tema, «l’esigenza di corrispettività tra riduzione della pena e deflazione processuale non [poteva] prevalere sul principio di uguaglianza, né tantomeno sul diritto di difesa».

Le considerazioni operate in tale decisione, insieme alla necessità di eliminare le ingiustificate disparità di trattamento che venivano a delinearsi a seguito delle conquiste operate dalla Corte stessa, hanno poco dopo fondato la sentenza n. 273 del 2014<sup>14</sup>, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 Cpp, in

---

<sup>13</sup> C. cost., 22.10.2012 n. 237, in *GCos* 2012, 3563 ss. A commento, v. M. Caianiello, *Modifiche all’imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche e patologiche*, in *GCos* 2012, 3563 ss.; F. Cassibba, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, in *DPenCont* 2012; E. Gazzaniga, *Un nuovo passo avanti in tema di ampliamento della facoltà di accesso ai riti alternativi in corso di dibattimento*, in *CP* 2013, n. 3, 989 ss.; S. Quattrococo, *Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio abbreviato: cade con C. Cost. 237/2012 l’ultimo baluardo del rapporto “premiabilità-deflazione”*, in *LP* 2013, n. 2, 337 ss.

<sup>14</sup> C. cost., 5.12.2014 n. 273, in *GCos* 2014, n. 6, 4654 ss. In dottrina v., *ex multis*, V. Belviso, *Modifica dell’imputazione in dibattimento e facoltà di chiedere il rito abbreviato*, in *SI* 2015, n. 5, 520 s.; A. Cabiale, *L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica “fisiologica” dell’imputazione: la fine del “binomio indissolubile” fra premiabilità e deflazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 22.12.2014; F. Cassibba, *La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie un’incursione sul diritto vivente*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 2015, n. 1, 4 s.; M. D’Aiuto, *op.cit.*; A. Tassi, *op. cit.*, p. 4665 e ss. In questa decisione, la Consulta specifica che «la modifica fisiologica dell’imputazione non è meccanicamente connessa all’emersione dibattimentale di connotazioni fattuali in origine non contemplate; [solamente] la trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, che incide sul diritto di difesa dell’imputato, dà luogo al dovere di contestazione, poiché la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nell’art. 516 Cpp, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive»; A. Spinelli, *op. cit.*, 42. Sulla nozione di “fatto diverso”, v. F. Cassibba, *La Consulta accantona*, cit., 4 s.; M. D’Aiuto, *op. cit.*; P. Di Nicola, *Un principio cardine del processo penale: la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza*, in *CP* 1997, 2196 ss.; A. Monteleone, *Principio del contraddittorio e nuove contestazioni: tra interpretazione funzionale e tutela del diritto di difesa*, in *AP* 2013, n. 1, 7 s.; S. Quattrococo, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del*

relazione ai medesimi parametri più volte richiamati, nella parte in cui non apriva la strada del giudizio abbreviato a seguito di contestazione “fisiologica” di fatto diverso.

Viene infine rammentata la sentenza n. 206 del 2017<sup>15</sup>, che aveva ad oggetto l’art. 516 Cpp, per quanto riguarda l’accesso al patteggiamento a seguito della contestazione di fatto diverso, emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale.

Il nodo cruciale della decisione in commento si rinviene, però, nel momento in cui viene fatto richiamo alla recente sentenza n. 141 del 2018<sup>16</sup>, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova. Quest’ultima rappresenterebbe il «punto di “approdo” della giurisprudenza costituzionale» in merito alle “nuove contestazioni”: nella stessa, i principi che sino ad allora erano stati affermati in tema di contestazioni “fisiologiche” e il tentativo di superamento della distinzione tra queste ultime e le modifiche “tardive” dell’imputazione sono stati infatti cristallizzati dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 517 Cpp, che non contemplava, in seguito alla nuova contestazione di circostanza aggravante, la facoltà di domandare la sospensione del procedimento con messa alla prova. Sottolineando come l’omesso riconoscimento di un simile diritto si risolvesse in una lesione degli artt. 24, comma 2, e 3 Cost., la Consulta aveva allora delineato un principio utile pure nel caso di specie; si tratta dell’idea secondo cui, alla «sopravvenienza di una contestazione suppletiva, quali che siano gli elementi che l’hanno giustificata, esistenti fin dalle indagini o acquisiti nel corso del dibattimento, deve ricollegarsi la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo, indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta [di accesso al rito] è in precedenza mancata».

È proprio da tali parole che la Corte ha ricavato un primo motivo a fondamento dell’illegittimità dell’art. 517 Cpp, per quanto riguarda il patteggiamento e la contestazione di un reato concorrente: se, infatti, la possibilità di richiedere riti alternativi si salda al diritto di difesa (in modo particolare nella sua accezione volta alla scelta del modello processuale più congeniale all’esercizio del diritto medesimo) e se la base sui cui attuare una simile scelta è la regiudicanda nelle sue dimensioni “cristallizzate”, non può che desumersi – a detta della Consulta – l’incoerenza con l’art.

---

contraddittorio, Napoli 2011, 100 ss.; M. Rossi, *Modifica dell’imputazione in dibattimento e accesso ai riti consensuali: la Corte costituzionale abbatte un’altra preclusione*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu). 14.3.2018, 9 s.; A. Tassi, *op. cit.*, 4665 ss.

<sup>15</sup> C. cost., 5.7.2017 n. 206, in *CP* 2017, 3900 ss. A commento v. R.G. Grassia, *Nuove contestazioni “fisiologiche” e patteggiamento l’ennesima declaratoria di incostituzionalità sul rapporto tra riti alternativi e gli artt. 516-517 Cpp*, in *PPG* 2018; M. Rossi, *op. cit.*; A. Spinelli, *op. cit.*, 37 ss.

<sup>16</sup> C. cost., 21.3.2018 n. 141, in *GCos* 2018, n. 4, 1606 ss. A commento della sentenza v., F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, *cit.*, 1618 ss.; L. Nullo, *Nuove contestazioni e messa alla prova: non ancora completo il quadro dei rapporti tra modifiche dell’imputazione e accesso ai riti alternativi*, in *PPG* 2019, n. 1, 53 ss.; A. Zappulla, *La prima (ma non ultima) pronuncia d’incostituzionalità in tema di modifica dell’imputazione e messa alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 10.

24, comma 2, Cost. di tutte quelle preclusioni, esistenti in materia di *mutatio libelli* dibattimentale, che ne limitino l'esercizio in concreto. Chiaramente, il caso *de quo* ricade pienamente in questo discorso, tanto più che si tratta di ipotesi di reato che, seppur in forza di un collegamento offerto dalla connessione *ex art. 12*, comma 1, lett. *b* Cpp, si aggiungono a quelle precedentemente contestate.

Vengono poi citate ulteriori motivazioni alla base della dichiarazione d'illegittimità in parola, rientranti tutte nella necessità di eliminare quelle incongruenze logico-sistematiche, che sarebbero venute a crearsi qualora la questione fosse stata respinta. Ci si riferisce, innanzitutto, all'orientamento della Corte stessa in tema di accesso al giudizio abbreviato e nuove contestazioni "fisiologiche" di reato concorrente. Con la sentenza n. 237 del 2012, il Giudice delle leggi aveva assunto una netta presa di posizione relativamente alle contestazioni nascenti dall'istruttoria dibattimentale, superando le diversità prima esistenti con le contestazioni "tardive" ed ammettendo, pertanto, la possibilità di richiedere, a seguito di nuova contestazione di reato connesso *ex art. 12*, lett. *b* Cpp, il rito abbreviato. Vista la precedente decisione della giurisprudenza costituzionale e premesso che «"l'innesto" [del rito abbreviato] in sede dibattimentale risultava ben più problematico [rispetto al] patteggiamento»<sup>17</sup>, la preclusione censurata dal rimettente appariva ormai completamente irrazionale.

A maggior ragione, «l'accoglimento della questione risulta, per certi versi oramai dovuto, alla luce della sentenza n. 206 del 2017», intervenuta solamente due anni addietro, proprio sui rapporti tra patteggiamento e nuove contestazioni "fisiologiche". La decisione del 2017 è un fondamentale crocevia in relazione al caso oggetto della sentenza in analisi, poiché ha aperto la strada alla facoltà di proporre richiesta di patteggiamento, seppur in materia di "fatto diverso" *ex art. 516* Cpp, in seguito ad una contestazione "fisiologica". Concessa una simile possibilità – precisa la Corte – non sarebbe più stato ragionevole fondare il distinguo tra ammissibilità o meno delle richieste di prosecuzione mediante rito alternativo solamente a seconda che si procedesse a una modifica del fatto nella sua descrizione, ovvero alla contestazione di un reato connesso; in termini processuali, le due evenienze «non possono [che] rappresentare situazioni analoghe fra loro».

Infine, la Corte cita la pronuncia n. 184 del 2014, relativa alla richiesta di patteggiamento in seguito a una contestazione "tardiva" di circostanza aggravante: viene considerato che, posta l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 Cpp nella parte appena indicata, «identica *ratio decidendi* fa ritenere che la medesima facoltà debba essere riconosciuta anche in rapporto ad una contestazione "fisiologica" di reato connesso».

In ragione delle motivazioni sinora esplicate, ormai manifesto appare l'epilogo

---

<sup>17</sup> Ciò per le ragioni di cui si è dato atto alla precedente nt. 10.



raggiunto, ossia l'affermazione dell'esigenza costituzionale di consentire una richiesta di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 Cpp, pure nell'ipotesi di contestazione fisiologica di un reato concorrente.

3. La seconda sentenza che si presenta è la n. 14 del 2020<sup>18</sup>: proseguendo il percorso di armonizzazione iniziato più di quindici anni addietro, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 Cpp nella parte in cui, a seguito della modifica dell'originaria imputazione, non prevedeva la facoltà di accedere alla messa alla prova.

Il caso riguardava un furto commesso all'interno di una chiesa. Partendo da un'accusa originaria per ricettazione, il pubblico ministero, durante l'istruttoria, ritenne di dover modificare l'imputazione ex art. 516 Cpp, contestando il reato di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 *bis* Cp. A seguito di tale modificazione, l'imputato richiedeva di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, giacché, a differenza di quanto accade nel caso di ricettazione, in caso di condanna per furto in abitazione, non sarebbe consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a, Cpp.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, anche in questo caso, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.: il giudice *a quo* ha ribadito che, secondo la Consulta – come emerso dalle numerose sentenze in tema di riti alternativi e nuove contestazioni – la scelta del rito costituisce per l'imputato «una della più qualificanti modalità di esplicazione del diritto di difesa, il cui esercizio dovrebbe essere sempre garantito in ogni ipotesi di mutamento, “patologico” o “fisiologico” che sia, della fisionomia originaria dell'accusa, pena la violazione – altresì – del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.». L'art. 3 Cost., inoltre, sarebbe risultato violato anche in termini di trattamento diversificato in relazione a situazioni analoghe: l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova era già stato precedentemente consentito a seguito di contestazione di una circostanza aggravante ex art. 517 Cpp (sent. n. 141 del 2018).

Posto che il procedimento nel quale era sorta la questione di legittimità stava proseguendo secondo le forme del procedimento con citazione diretta a giudizio, la richiesta dell'imputato di accesso al rito premiale, sollevata durante l'istruttoria del predetto procedimento, avrebbe dovuto essere respinta, in quanto, come è noto, la stessa dev'essere avanzata – ai sensi dell'art. 464 *bis*, comma 2, Cpp – entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Consulta, proprio sulla base di quanto affermato nella sentenza emessa nel 2018, ha ritenuto fondate entrambe le questioni sollevate.

---

<sup>18</sup> C. cost., 16.1.2020 n. 14, in *DeJure*.

Muovendo dal principio, citato dal giudice *a quo*, per cui scelta del rito alternativo costituisce per l'imputato «una della più qualificanti modalità di esplicazione del diritto di difesa», la sentenza ora in esame ha richiamato molto brevemente le precedenti sentenze sul tema che – come abbiamo visto – si sono sviluppate a partire dalle contestazioni “patologiche”, per poi continuare nel quadro di quelle “fisiologiche”.

Il cardine del ragionamento si rinviene nell'espressa estensione del principio, fatto proprio dalla sentenza n. 141 del 2018 (richiamato anche dalla sentenza n. 82 del 2019), per cui «all'imputato dev'essere sempre restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo», compresa la sospensione del procedimento con messa alla prova, «indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione».

Ci si è quindi limitati, in conclusione, ad estendere tale principio all'ipotesi appena richiamata, definendo la questione sollevata «strutturalmente identica» a quella su cui la Corte si era poco tempo prima pronunciata con la sent. n. 141 del 2018.

4. Le due decisioni appena illustrate, come già è emerso, costituiscono i più recenti approdi di un lungo cammino verso la costituzionalizzazione della disciplina codicistica dettata dagli artt. 516 e 517 Cpp, caratterizzato anche da scelte contraddittorie e ripensamenti.

L'iniziale orientamento rigoristico circa l'inammissibilità dell'accesso ai riti speciali a seguito di nuova contestazione si fondava tanto sulla natura premiale degli stessi e, dunque, sulla possibilità di accedervi solamente laddove fosse stata garantita la definizione del processo senza procedere alla celebrazione del dibattimento, quanto sulle logiche conseguenze di un procedimento a stampo accusatorio, ove, essendo il dibattimento sede privilegiata della raccolta delle prove, è fisiologico presupporre possibili mutamenti dell'accusa. Di conseguenza, la predetta preclusione sembrava inserirsi perfettamente in un sistema in cui l'imputato, conscio della naturale possibilità di modificazione dell'accusa nella fase dibattimentale, si “assumeva il rischio” delle conseguenze relative alle proprie scelte difensive<sup>19</sup>.

La solidità di tale impostazione è decisamente venuta meno nel momento in cui la Corte di Cassazione, con la sentenza “Barbagallo”<sup>20</sup>, ha riconosciuto alla pubblica accusa la possibilità di ricorrere a nuove contestazioni successivamente all'apertura del

---

<sup>19</sup> Cfr. P. Troisi, *op. cit.*, 5 s. e nt. 11, ove l'Autore aggiunge che «è come se l'alea della nuova contestazione rientrasse nel calcolo in base al quale l'imputato [era] chiamato a decidere, a tempo debito, per i riti alternativi». V. F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 2 s.; ID., *L'imputazione e le sue vicende*, Milano 2016, 299 ss.; M. D'Agnolo, *op. cit.*, 69.

<sup>20</sup> Cass. S.U. 28.10.1998 Barbagallo (n. 4), cit. Si veda la precedente nt. 8.

dibattimento, ma prima dell'avvio dell'istruttoria dibattimentale, sulla scorta degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari (contestazioni c.d. "patologiche"): il Giudice delle leggi ha sottolineato l'assenza di una consapevole "assunzione del rischio" in tutti i casi ove la libera determinazione dell'imputato circa la scelta del rito risulti sviata da aspetti di "anomalia" nella condotta processuale del pubblico ministero<sup>21</sup>. Pertanto, posto che tra i criteri per la determinazione di tale scelta, l'accusato valuta anche il contenuto dell'imputazione, laddove questa sia incompleta o erronea (per negligenza, per un mero errore, ovvero per una scelta strategica della pubblica accusa), si è ritenuto opportuno riconoscere all'imputato – mediante più pronunciamenti<sup>22</sup> – il diritto di richiedere il patteggiamento ed il giudizio abbreviato in seguito alla riformulazione "tardiva" dell'accusa.

In questa prima fase del percorso evolutivo, pertanto, l'esigenza di riequilibrare i poteri delle parti processuali veniva prospettata soltanto qualora fosse possibile muovere un rimprovero al pubblico ministero in ordine all'aggiornamento "tardivo" dell'accusa, quasi a voler garantire una sorta di intervento riparatorio a fronte della negligenza della parte pubblica. Infatti, «il soddisfacimento dell'art. 24, comma 2, Cost., non imponeva di riconoscere all'imputato il diritto di scegliere un rito alternativo nel dibattimento quando l'evoluzione dell'imputazione lo avesse colto, fisiologicamente, in forza dei *nova* risultanti dall'istruzione probatoria: l'imputato, [in questo caso], si trovava già nel contesto maggiormente garantito; il "rispristino" del diritto di scegliere il rito alternativo per il fatto di nuova contestazione non era soluzione costituzionalmente imposta»<sup>23</sup>.

La linea evolutiva della Corte, ispirata ad una sempre maggiore apertura nei confronti dell'ammissibilità dei riti alternativi, non si è però arrestata alle nuove contestazioni "patologiche".

5. Come già accennato, in tema di contestazioni "fisiologiche", si è in sostanza giunti alla conclusione che «l'imputato che subisce la nuova contestazione, viene a trovarsi [sempre] in una posizione diversa e peggiore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi,

---

<sup>21</sup> In questo senso, C. cost., 30.6.1994 n. 265, cit.

<sup>22</sup> Si tratta, per quanto riguarda il patteggiamento, delle sentenze C. cost., 30.6.1994 n. 265, cit. e C. cost., 23.6.2014 n. 184, cit.; per quanto riguarda il giudizio abbreviato, invece, delle sentenze C. cost., 18.12.2009 n. 333, in *GCos* 2009, cit. e C. cost., 9.7.2015 n. 139, cit. Sull'ammissibilità delle contestazioni "patologiche", v. F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 154 ss.

<sup>23</sup> F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 7; ID., *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 312. Cfr. anche M. Rossi, *op. cit.*, 6, secondo cui «il doveroso adeguamento del rapporto processuale all'oggetto dell'accertamento, motivato dalla necessità di ovviare agli inconvenienti cui darebbe luogo una regressione del procedimento, giustifica [...] l'imposizione di un sacrificio al diritto dell'imputato».

della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere fin dall'inizio»<sup>24</sup>.

Il vero e proprio «colpo d'ariete» all'idea di una doverosa “accettazione del rischio”, a fronte della prevedibilità del mutamento dell'addebito, che – per molti anni – aveva funto da giustificazione all'impossibilità, per l'imputato, di richiedere l'accesso ad un rito alternativo dopo nuove contestazioni “fisiologiche”, è stata la sentenza n. 237 del 2012<sup>25</sup>.

Fondare la possibilità di accesso ai riti speciali solamente sulla prevedibilità della contestazione, infatti, equivarrebbe a essere in grado di distinguere in modo infallibile i casi nei quali la contestazione nasce effettivamente da elementi emersi per la prima volta in dibattimento (c.d. contestazioni “fisiologiche” che potremmo definire “pure”, a fronte delle quali si precluderebbe l'accesso ai riti alternativi), da quelli in cui la contestazione sia frutto di un comportamento “eccentrico” del pubblico ministero, che, per le più svariate ragioni, ritardi – più o meno volontariamente – l'aggiornamento dell'accusa: in quest'ultimo caso, ci si troverebbe di fronte ad una contestazione “patologica”, “mascherata” da contestazione “fisiologica”. Un simile comportamento del pubblico ministero precluderebbe all'imputato l'accesso ai riti alternativi che, invece, laddove fosse emersa la vera natura “tardiva” della contestazione, gli sarebbe pienamente garantito. Ma al fine di distinguere con certezza queste due diverse specie di contestazioni “fisiologiche” sarebbe necessario indagare il foro interiore della pubblica accusa, che muove il suo agire all'interno della distinzione fra uso e abuso dei poteri conferitigli; indagine che, chiaramente, risulta estremamente complessa, se non addirittura impossibile.

Il criterio della prevedibilità appariva, insomma, troppo debole per poter differenziare la soglia di tutela del diritto di difesa, nella sua particolare esplicazione attinente alla scelta della definizione processuale mediante riti speciali<sup>26</sup>.

Sempre a sfavore del criterio della prevedibilità nei termini appena indicati, in dottrina si è rilevato come, in realtà, la modifica dell'accusa in seguito alle risultanze

---

<sup>24</sup> C. cost., 22.10.2012 n. 237, cit.

<sup>25</sup> Definisce la sentenza come “colpo d'ariete” F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 6 ss. Cfr. A. Spinelli, *op. cit.*, 41; v. anche P. Troisi, *op. cit.*, 16, il quale individua nel criterio in questione il «*discrimen*» in termini di instaurabilità dei riti tra contestazioni fisiologiche e patologiche, nonché l'elemento in seno al quale è maturato il *revirement* della Corte. A commento della sentenza v. S. Quattrocchio, *Contestazione suppletiva*, cit., 337 ss., ove l'Autrice svolge un'interessante valutazione circa l'effettiva convenienza per l'imputato di optare per la richiesta di giudizio abbreviato a seguito di nuova contestazione di reato concorrente: a causa della possibilità del giudice di integrare l'istruttoria, stante la probabile impossibilità di decidere alla stregua dei soli elementi confluiti nel “fascicolo del giudizio abbreviato”, la difesa potrebbe stimare in termini più vantaggiosi l'affronto del dibattimento (in termini anche prescrittivi) piuttosto che rinunciare, in cambio di uno sconto di pena in caso di condanna, all'esercizio delle proprie facoltà probatorie (342 s.).

<sup>26</sup> Sul tema, cfr. F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 4 s. L'Autore sottolinea anche come «il criterio della prevedibilità dell'evoluzione dell'accusa rischia, persino, di entrare in collisione con la presunzione d'innocenza che assiste l'imputato ex art. 27, comma 2, Cost.». ID., *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 305 ss.

dell'istruzione dibattimentale, sia – in genere – maggiormente “imprevedibile” rispetto a quanto lo siano le modifiche “tardive”, nate dalla mera rivalutazione di atti presenti nel fascicolo dell'accusa<sup>27</sup>.

Da queste premesse – e se «l'inviolabilità del diritto di difesa assurge a canone che ispira l'intero assetto procedimentale»<sup>28</sup>, come si evince dalle pronunce d'illegittimità costituzionale pronunciate in tema di nuove contestazioni “patologiche” – autorevole dottrina ha dedotto l'irragionevolezza di ogni tipo di limitazione all'accesso ai riti alternativi in ragione della ritenuta prevedibilità della contestazione dibattimentale; il diritto di difesa, infatti, può correttamente essere esplicito solamente in subordine alla piena conoscenza dell'accusa contestata<sup>29</sup>. Ciò posto, «se il criterio della prevedibilità è intrinsecamente debole, [...] non deve valere né in rapporto all'*emendatio libelli* fisiologica, né a quella patologica»<sup>30</sup>.

Il superamento della distinzione tra il regime di accesso ai riti speciali, applicabile alle modifiche dell'imputazione risultanti da atti di indagine, e quello relativo alle variazioni ricollegate all'evolvere dell'accertamento dibattimentale, origina proprio dalla caduta di siffatto principio; caduta che rappresenta la «chiave di volta della lenta evoluzione della giurisprudenza costituzionale»<sup>31</sup> in tema di nuove contestazioni e riti alternativi. Tuttavia, come molti in dottrina fanno notare, ad una simile conclusione si sarebbe potuti giungere già molto tempo addietro<sup>32</sup>; ma, «evidentemente, scardinare tutti, e in un sol colpo, i faticosi equilibri raggiunti [dal quadro risultante a seguito delle sentenze relative alle contestazioni “patologiche”], dando vita ad una disciplina antitetica [rispetto] a quella voluta dal legislatore del 1988»<sup>33</sup>, era un esercizio che richiedeva alla Corte costituzionale ancora tempo e, soprattutto, una maggiore consapevolezza.

---

<sup>27</sup> F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 5; ID., *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 312 ss.; cfr. anche M. Caianiello, *Giudizio abbreviato*, cit., 4963; ID., *Modifiche all'imputazione*, cit., 3566; E. Gazzaniga, *op. cit.*, 995; G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3880; P. Troisi, *op. cit.*, 9 e 16. La Corte, nella sentenza n. 237 del 2012, sottolinea come particolarmente difficile risulta per l'imputato preconizzare l'eventuale cumulo, all'originario addebito, di un reato connesso, qualora la contestazione suppletiva si fonda sul vincolo della continuazione: al tema d'accusa, infatti, potrebbero essere aggiunti «episodi completamente slegati, sul piano spazio-temporale, da quelli originariamente contestati», e quindi decisamente complessi da prevedere.

<sup>28</sup> A. Spinelli, *op. cit.*, 41. Cfr. anche F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 7.

<sup>29</sup> Cfr. A. Spinelli, *op. cit.*, 41.

<sup>30</sup> F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 6.

<sup>31</sup> A. Zappulla, *op. cit.*, 5.

<sup>32</sup> Si fa qui riferimento a quanto enunciato in tema di possibilità di accesso all'oblazione in seguito alle nuove contestazioni dibattimentali di fatto diverso o reato concorrente, fisiologiche e patologiche, nella pronuncia C. cost., 29.12.1995 n. 530, in *Gazz. Giur.* 1996, 39 ss. In dottrina, v., tra molti, F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 8 s.; P. Troisi, *op. cit.*, 13.

<sup>33</sup> P. Troisi, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 13.

6. Consapevolezza che, con le pronunce n. 82 del 2019 e n. 14 del 2020, la Consulta sembra aver pienamente raggiunto. La sentenza del 2019 va ad inserirsi, in particolare, in un quartetto di pronunce “gemelle” d’incostituzionalità in tema di patteggiamento e giudizio abbreviato, mediante le quali il Giudice delle leggi ha equiparato (seppur non in relazione a tutti i casi di mutamenti previsti dagli artt. 516 e 517 Cpp) le contestazioni “fisiologiche” a quelle “patologiche” in termini di facoltà concesse all’imputato sul piano del diritto di difesa<sup>34</sup>.

A seguito della sentenza n. 237 del 2012, che ha ricondotto nella «sfera del costituzionalmente doveroso» – per la prima volta dall’entrata in vigore del Codice di rito – il diritto di accesso ai riti alternativi a seguito di evoluzione fisiologica dell’imputazione<sup>35</sup>, la Consulta ha esteso tale linea evolutiva nelle successive sentenze n. 273 del 2014 e n. 206 del 2017. In tali occasioni, veniva infatti ammessa la possibilità di accedere, rispettivamente, al rito abbreviato ovvero al patteggiamento a seguito di contestazione di “fatto diverso”, operata ex art. 516 Cpp. D’altronde, se la conoscenza in termini chiari dell’accusa è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e se la scelta dei riti premiali costituisce un’espressione qualificante di quest’ultimo, la conclusione coerente non poteva che essere la restituzione all’imputato dei termini e delle condizioni per poter esprimere le proprie opzioni<sup>36</sup>.

È proprio proseguendo lungo questa linea evolutiva che, da ultimo, nel quadro delle contestazioni “fisiologiche”, si inserisce la sentenza n. 82 del 2019: ciò si ricava, in particolare, dagli ultimi paragrafi della decisione della Consulta, laddove gli stessi giudici costituzionali fanno espresso richiamo, ai fini di giustificare la dichiarazione d’incostituzionalità nei termini precedentemente ricordati, proprio alle sentenze n. 237 del 2012 e n. 206 del 2017<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Cfr. A. Zappulla, *op. cit.*, 7. V. anche F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 9. Si parla delle sentenze C. cost., 22.10.2012 n. 237, cit.; C. cost., 5.12.2014 n. 273, cit.; C. cost., 5.7.2017 n. 206, cit.; C. cost., 11.4.2019 n. 82, cit.

<sup>35</sup> F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 8. Cfr. anche M. D’Agnolo, *op. cit.*, 69. La Corte, tuttavia, ha anche svolto un richiamo alla – allora – nuova disposizione dell’art. 441 bis Cpp, la quale, nel prevedere la facoltà di chiedere che il procedimento proseguisse nelle forme ordinarie in caso di nuova contestazione nel giudizio abbreviato, avrebbe assunto «ad indice di sistema, riguardo al fatto che, quando muta *in itinere* il tema d’accusa, l’imputato deve poter rivedere le proprie opzioni riguardo al rito da seguire». Per un rilievo critico su questa affermazione, v. A. Cabiale, *L’imputato*, cit.; F. Cassibba, *L’imputazione e le sue vicende*, cit., 309; in risposta a tale rilievo, v. V. Belviso, *op. cit.*, 523 s.; R.G. Grassia, *op. cit.*; A. Spinelli, *op. cit.*, 43 ss.

<sup>36</sup> Tale principio è stato affermato da C. cost., 22.10.2012 n. 237, cit.

<sup>37</sup> Il riferimento è al Considerando 2.14 della sent. 82 del 2019. In quest’ultima parte della decisione, la Consulta cita anche la precedente sent. 184 del 2014: a ben vedere però, la *ratio decidendi* di tale decisione ha ben poco in comune con la questione del 2019: se non fosse per il fatto che sia la contestazione di circostanza aggravante, sia quella di reato concorrente, sono disciplinate dall’art. 517 Cpp, e che, in entrambe le decisioni, si discute circa l’ammissibilità del patteggiamento a seguito di nuova contestazione, sarebbe difficile preconizzare un’estensione della prima pronuncia alla seconda. Il fatto che la decisione relativa alla circostanza aggravante faccia riferimento ad un caso di contestazione “tardiva”, infatti, gioca un ruolo determinante nella motivazione dell’incostituzionalità: la parte motiva della sentenza, invero, gravita attorno alla tematica dell’impossibilità di

Tuttavia, se nulla si può obiettare riguardo al richiamo della sentenza del 2012, il fatto che la Consulta abbia posto sullo stesso piano la sentenza n. 206 del 2017 e quella in commento è discutibile: in tema di contestazioni “fisiologiche”, “fatto diverso” e “reato concorrente” sono situazioni profondamente diverse. *In primis*, l’addebito “aggiuntivo” potrebbe costituire oggetto di un’imputazione autonoma, strada non percorribile invece in caso di “modifica” dell’accusa (pena la violazione del principio del *ne bis in idem*). Inoltre, tale «profondo divario»<sup>38</sup> è dimostrabile anche dallo stesso atteggiamento tenuto dalla Corte nelle precedenti pronunce emesse in tema di contestazioni “patologiche”: se in quest’ultimo caso, la Consulta – con le decisioni n. 265 del 2014 e n. 333 del 2009 – aveva provveduto, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 517 Cpp, a pronuncia – simmetrica e consequenziale – per l’art. 516 Cpp, lo stesso non è accaduto in ambito di contestazioni “fisiologiche”. La sentenza n. 237 del 2012 in tema di contestazione suppletiva “fisiologica”, infatti, non ha esteso automaticamente la sua portata anche all’art. 516 Cpp. Una simile affermazione vale, seppur invertendo gli addendi, anche in tema di patteggiamento: la sentenza n. 206 del 2017 non ha esteso la dichiarazione di illegittimità all’art. 517 Cpp, sul quale è appunto intervenuta la sentenza n. 82 del 2019<sup>39</sup>.

Al di là di tale osservazione, la Corte ha comunque adottato l’unica soluzione logicamente perseguibile: qualsiasi altra scelta avrebbe ingenerato un contrasto insanabile in termini di eguaglianza di trattamento degli individui sottoposti ad un procedimento penale, giacché sulla base di un’ingiustificata differenziazione di situazioni tra loro estremamente simili, si sarebbe consentito – o meno – l’accesso ad un rito premiale.

---

far gravare il peso della scelta del rito sull’imputato, qualora tale decisione sia stata presa a seguito di un errore – ovvero dell’incompletezza – nell’addebito a causa di un comportamento negligente o imperito del pubblico ministero. Tale affermazione non può certo essere fatta valere in tema di nuove contestazioni fisiologiche ove, per definizione, la pubblica accusa non è incorsa in alcun tipo di errore o negligenza. Si aggiunga che nemmeno le motivazioni legate alla violazione dell’art. 3 Cost. possono essere estese al caso in esame, poiché quanto affermato dai giudici della Corte costituzionale nel 2014 era strettamente legato al tentativo di armonizzazione di disciplina circa le richieste di ammissione ai riti alternativi prettamente a seguito di contestazioni “patologiche”. Tuttavia, va sottolineato che anche “elidendo” tale specifico fattore dalla motivazione della sentenza n. 82 del 2019, rimane perfettamente solida la struttura giustificatrice dell’incostituzionalità dell’art. 517 Cpp nella parte oggetto di rimessione alla Consulta.

<sup>38</sup> Così A. Cabiale, *L'imputato*, cit.

<sup>39</sup> Come ricorda A. Cabiale, *L'imputato*, cit., già nella sent. 273 del 2014 la Consulta aveva accennato all’estensibilità, al caso in esame (inerente alla contestazione di “reato concorrente”) delle osservazioni operate nella sent. 237 del 2012 (sul “fatto diverso”), senza aggiungere alcuna riflessione circa le diversità esistenti tra le due casistiche; ora come allora, «stupisce» che la Corte non abbia approfondito la questione, ritenendo comunque le divergenze esistenti tra “fatto diverso” e “reato concorrente” «insufficienti per giustificare trattamenti difformi».

7. Va ricordato, inoltre, che la pronuncia n. 82 del 2019 svolge un significativo richiamo alla sentenza n. 141 del 2018, emessa in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; pronuncia che, inevitabilmente – posta l'uguaglianza del rito preso in considerazione – viene espressamente ripresa anche dalla più recente decisione emessa nel gennaio 2020.

La consapevolezza della necessità di attuare una piena equiparazione tra le possibilità di difesa garantite all'imputato in conseguenza ad una contestazione "tardiva" ovvero "fisiologica", infatti, assume rilievo centrale con la decisione pronunciata nel 2018: è in questa pronuncia che la Consulta dichiara in modo risoluto che, in tema di nuove contestazioni, la rilevanza va data non agli elementi – tardivi o fisiologici – che hanno giustificato la contestazione, bensì alla contestazione stessa, poiché a questo fenomeno dev'essere ricollegata sempre la facoltà dell'imputato di chiedere un rito alternativo. Il fatto che, in entrambe le recenti sentenze analizzate, sia stato espressamente richiamato tale principio pare indice della sua definitiva consacrazione.

È in questo elemento che è possibile rinvenire la vera novità delle decisioni in esame. Mentre nelle sentenze precedenti alla pronuncia 141 del 2018, l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 Cpp, relativamente ai casi di contestazioni "fisiologiche", era sempre stata dichiarata solamente in ragione della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in termini di non contraddizione con il quadro delle "aperture" ammesse in precedenza dalla Corte e di garanzia di una piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa, nelle ultime pronunce si rinviene un motivo ulteriore, che si pone a monte delle predette ragioni d'incostituzionalità: all'interno dell'istituto delle nuove contestazioni, non possono essere operate distinzioni tra modifiche "tardive" ovvero "fisiologiche", qualora il tema di fondo sia la possibilità di accesso per l'imputato ad un rito speciale.

Salvo un – inaspettato – ritorno sui propri passi, si presume che la Consulta richiamerà tale equiparazione anche negli eventuali – ed auspicati – interventi che mancano a completare il quadro delle richieste di riti alternativi a seguito di nuove contestazioni.

8. Preso atto del percorso evolutivo della Consulta, le sentenze in commento si configurano come interventi tutt'altro che imprevedibili. Le stesse rappresentano gli "ultimi tasselli" di una cornice alquanto variegata, ma uniforme circa l'obiettivo prefissato: il pieno riconoscimento di quei corollari che compongono il diritto di difesa dell'imputato e, in particolar modo, quello attinente alla scelta del rito mediante il quale definire il procedimento. La sempre maggiore affermazione di tale diritto, invero, ha orientato la Corte costituzionale verso l'ormai consolidato *modus operandi*,



consistente nel sancire l'aperto contrasto di tutte quelle disposizioni che limitano – nella sua piena esplicazione – il diritto di cui all'art. 24, comma 2, Cost.<sup>40</sup>

Tale riconoscimento è asseverato dal fatto che, in termini sostanzialistici, le contestazioni dibattimentali effettuate ai sensi degli artt. 516 e ss. Cpp possono essere definite come «atti equipollenti agli atti tipici di esercizio dell'azione penale indicati dall'art. 405, comma 1, Cpp»<sup>41</sup>: a maggior ragione, quindi, si ritiene necessario che l'imputato conservi, anche nell'omogenea ipotesi di contestazione dibattimentale, i diritti che gli vengono garantiti a seguito dell'ordinario esercizio dell'azione penale; tra questi, spiccatamente – in relazione al tema in questione – quello della scelta di un rito alternativo.

In quest'ottica è indiscutibile che, quando si parla di “ultimi” tasselli, il riferimento sia soltanto cronologico: questa specificazione appare, infatti, lapalissiana appena si getti uno sguardo d'insieme sugli interventi della Consulta. Se il cerchio è stato “chiuso” in tema di ammissione, tanto del patteggiamento, quanto del rito abbreviato, in seguito a nuove contestazioni “tardive” ex artt. 516 e 517 Cpp, lo stesso non può dirsi, per i medesimi riti, nell'ambito delle nuove contestazioni “fisiologiche”: ad oggi, invero, i predetti riti premiali non sono ammissibili a seguito di contestazione dibattimentale “fisiologica” di circostanza aggravante<sup>42</sup>. E non è tutto: sebbene la distinzione tra contestazioni “patologiche” e “fisiologiche” sia stata superata tanto in tema di oblazione, quanto in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, rendendo quindi più semplice l'accesso al rito conseguentemente all'intervento sull'imputazione della pubblica accusa in dibattimento, va precisato che la Consulta – attualmente – non si è ancora pronunciata, nel primo caso, in tema di circostanza aggravante, mentre, nel secondo caso, relativamente alla contestazione di reato

---

<sup>40</sup> Cfr. F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1619, il quale, in particolare, parla di «esigenza di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ogni qualvolta l'oggetto del giudizio venga modificato».

<sup>41</sup> V. Retico, *op. cit.*, 2169.

<sup>42</sup> Sul punto si veda un'interessante osservazione di F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 17: l'Autore riconosce che, sul piano logico, la contestazione di circostanza aggravante «è riconducibile ad un'ipotesi di diversa descrizione del medesimo fatto»; ciò posto, aggiunge che «sembra, a tal punto, irragionevole riconoscere all'imputato il diritto di chiedere il rito alternativo nel caso della modifica dell'imputazione ex 516 Cpp e negarlo, viceversa, in quello della contestazione della circostanza aggravante ex 517 Cpp». Inoltre, va ricordato che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 184 del 2014 e n. 139 del 2015 è ammissibile, a seguito di contestazione di circostanza aggravante, la richiesta di accesso al patteggiamento ed al rito abbreviato in caso di nuove contestazioni “patologiche”. Infine – conclude l'Autore –, «qualora il contenuto di una circostanza aggravante sia sovrapponibile a quello di un'autonoma fattispecie incriminatrice, il diritto di scegliere il rito alternativo è, allo stato, garantito oppure no a seconda che il pubblico ministero contesti il reato concorrente o, invece, la sola forma aggravata dell'ipotesi-base»: l'accusa avrebbe, in tal modo, la piena possibilità di condizionare – a suo piacimento – il diritto di difesa. Tutto ciò premesso, è chiaro, quindi, che qualora venisse sollevata una questione di legittimità sul punto, la Consulta non esiterebbe a dichiarare l'illegittimità dell'art. 517 Cpp nella parte in cui non ammette la richiesta di riti alternativi in seguito ad una nuova contestazione di circostanza aggravante, emersa in dibattimento. V. G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3882; P. Troisi, *op. cit.*, 20.

concorrente.

Sulla logica delle pronunce che la Corte ha emanato, tuttavia, è chiaramente delineabile un *fil rouge*, sussumibile nella impostazione “programmatica” del ragionamento, che si ritrova in tutte le sentenze additive analizzate, e che probabilmente condurrà, com'è evidente e razionale che sia<sup>43</sup>, al lento esaurimento dell'intera tematica; questo, però, non potrà che essere (seguendo il percorso operato dalla Consulta) «frutto del caso»<sup>44</sup>. A porre fine all'approccio casistico potrebbe, tuttavia, intervenire una – tanto auspicata quanto inattesa<sup>45</sup> – azione organica da parte del legislatore: del resto, sarebbe sufficiente che quest'ultimo facesse proprio quanto sin ora affermato dalla Consulta, adattandolo al dispositivo codicistico, ed estendendolo ai riti alternativi premiali ed alle possibilità di nuove contestazioni che non sono ancora state oggetto di sindacato.

In dottrina, però, c'è chi suggerisce, come alternativa alla codificazione delle pronunce costituzionali esaminate, di spostare l'attenzione sulle garanzie difensive offerte dall'ordinamento in seguito alle nuove contestazioni. In questo senso, il legislatore potrebbe intervenire sugli artt. 519 e 520 Cpp, inserendo un inciso che consenta, «indipendentemente dalla natura della nuova contestazione, [da quella] del presupposto probatorio che la sorregge e dal rito alternativo di volta in volta prescelto», di ammettere l'imputato a godere della facoltà di scelta di procedere secondo un rito alternativo premiale<sup>46</sup>.

L'intervento legislativo, oltre a sgravare la Corte costituzionale dalle probabili eccezioni di incostituzionalità che verranno sollevate al fine di colmare le residue lacune, potrebbe, per di più, estendere la portata anche alla risoluzione di altre problematiche strettamente connesse al percorso di «riallineamento costituzionale»<sup>47</sup> della disciplina delle nuove contestazioni cui il Giudice delle leggi è approdato; questioni che offrono, innegabilmente, spunti per ulteriori riflessioni di compatibilità

---

<sup>43</sup> In caso contrario si assisterebbe, infatti, alla creazione di disuguaglianze in ragione del rito premiale cui l'imputato voglia accedere.

<sup>44</sup> V. A. Lazzoni, *Contestazione di reato concorrente in corso di dibattimento e richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 Cpp*, in *Il penalista*, 24.5.2019. La Consulta, infatti, salvo nei casi delle sent. 265 del 1994 e 333 del 2009, ha operato il *revirement* a seguito del sollevamento delle specifiche questioni di costituzionalità relative alla casistica offerta dagli artt. 516 e 517 Cpp. Volendo, v. *supra*, nt. 2.

<sup>45</sup> V. F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1622 s., il quale sottolinea come le reiterate declaratorie di illegittimità avrebbero dovuto fungere da monito nei confronti del legislatore; A. Lazzoni, *Contestazione di reato concorrente*, cit. In termini particolarmente critici, v. A. Spinelli, *op. cit.*, 46.

<sup>46</sup> F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1623; ID., *Contestazione dibattimentale del reato connesso e patteggiamento: una nuova dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 517 comma 1 Cpp dai forti toni programmatici*, in *www.penalecontemporaneo.it* 15.4.2019. In senso contrario alla codificazione delle pronunce giurisprudenziali, v. anche A. Zappulla, *op. cit.*, 13 ss. Per una soluzione intermedia, v. G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3883.

<sup>47</sup> In questi termini si esprime C. cost., 11.4.2019 n. 82, cit.

costituzionale in relazione, in particolare, all'art. 24, comma 2, Cost. e alla sua piena esplicazione in seguito all'aggiornamento dibattimentale dell'accusa.

Si tratta, in particolare, di due questioni.

9. Il primo interrogativo si pone in relazione all'individuazione dell'oggetto della richiesta di rito alternativo a seguito della nuova contestazione suppletiva. La Consulta, in tutte le pronunce additive esaminate in ordine all'art. 517 Cpp, pare ammettere la possibilità di accesso ai riti alternativi solamente per i fatti oggetto di nuova contestazione e non anche in relazione all'originario fatto già contestato nel decreto che dispone il giudizio<sup>48</sup>. In questi termini, la richiesta di procedere mediante rito speciale per l'accusa suppletiva, comporterebbe la necessaria separazione delle regiudicande non appena "cumulate": così, mentre, per l'originaria imputazione, si proseguirebbe nelle forme del rito ordinario, per la nuova accusa, sarebbe possibile procedere separatamente con il rito alternativo.

Una simile soluzione, però, comporta notevoli problematiche sul piano processuale. *In primis*, la separazione dei giudizi comporterebbe ripercussioni negative sull'economia processuale: procedere allo svolgimento separato dei giudizi, infatti, confliggerebbe palesemente con l'obiettivo di risparmiare energie processuali, sempre più spesso al centro delle preoccupazioni del legislatore; obiettivo che si realizzerebbe, invece, con la piena restituzione in termini – estesa cioè anche alle accuse originarie – per la richiesta di accesso ai riti speciali in ogni caso di intervento sull'imputazione<sup>49</sup>.

In secondo luogo, stante l'insistenza di una norma che dichiari l'incompatibilità del medesimo giudice, a seguito della separazione delle due accuse, a giudicare entrambe le cause, ci si troverebbe di fronte alla necessità di delimitare il materiale probatorio utilizzabile ai fini della definizione del rito speciale: l'organo giudicante dovrebbe, in sostanza, «farsi "strabico"», non potendo utilizzare per la definizione del rito alternativo il materiale acquisito in fase dibattimentale, né servendosi di quanto presente nel fascicolo per le indagini preliminari per la risoluzione del procedimento ordinario<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Così, nella sentenza 333 del 2009, emerge chiaramente come la volontà della Consulta fosse quella di limitare la scelta del rito premiale solamente al reato connesso: v. C. cost., 18.12.2009 n. 333, cit., *Considerando in diritto* § 2. Il medesimo orientamento emerge anche in C. cost., 22.10.2012 n. 237, cit., *Considerando in diritto* § 2 e in C. cost., 9.7.2015 n. 139, cit., *Considerando in diritto* § 5.3. In dottrina v. S. Quattrococo, *Contestazione suppletiva*, cit., 341; L. Suraci, *La problematica relazione tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato*, in DPP 2010, 1494; G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3883 s.; P. Troisi, *op. cit.*, 19. In relazione all'art. 516 Cpp, trattandosi di una contestazione non suppletiva bensì sostitutiva, tale problematica non si pone, in quanto l'imputazione rimane "unica". Sul punto v. F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 319 ss., anche in tema di circostanza aggravante.

<sup>49</sup> Cfr. F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 11; G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3884.

<sup>50</sup> Cfr. F. Cassibba, *Vacilla*, cit., 11; ID., *Contestazione dibattimentale*, cit.

Infine, una simile divaricazione delle regiudicande, comporterebbe la frustrazione di una delle «funzioni più qualificanti dell'istituto delle contestazioni suppletive», ossia l'opportunità di giudicare congiuntamente gli addebiti connessi al fine di ottenere una quantificazione della pena nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 81 Cp. Questo problema non si risolverebbe nemmeno grazie al disposto dell'art. 671 Cpp, il quale, come è noto, consente, in fase esecutiva, l'unificazione delle pene applicate nei due procedimenti distinti: infatti, «il problema dell'esatta commisurazione della pena, sotteso all'istituto summenzionato, richiede una risposta solerte sul piano processuale che non può essere relegata solo *in executivis* – rimedio, per sua natura, *a posteriori* –, pena il possibile verificarsi di guasti e [di] un più generale *vulnus* all'efficienza del sistema complessivamente considerato»<sup>51</sup>.

Per tutti questi motivi e dato per assodato il superamento della rigida impostazione preclusiva dell'originario assetto codicistico verso l'ammissibilità di richieste di accesso ai riti alternativi a seguito di nuova contestazione dibattimentale, appare preferibile l'opzione che consente il globale recupero della scelta del rito premiale, esteso, cioè, anche al reato contestato *ab initio*<sup>52</sup>. Nonostante questa soluzione possa comportare, per l'originaria imputazione, una remissione in termini apparentemente non giustificata da alcuna *ratio* ed anzi, in contrasto con il fatto che l'imputato abbia – volontariamente o per errore – lasciato spirare i termini per la proposizione del rito alternativo, è fondamentale ricordare che questi deve essere posto nelle condizioni di attuare un esercizio consapevole del suo diritto di difesa; in sostanza, l'imputato deve avere la possibilità di rivedere complessivamente le scelte processuali precedentemente compiute alla luce di quanto contestato ai sensi dell'art. 517 Cpp, tenendo quindi conto dell'intero quadro delle imputazioni<sup>53</sup>. Si aggiunga,

---

<sup>51</sup> Si veda, per tutte le citazioni, G. Todaro, *Nuove contestazioni dibattimentali*, cit., 2534 s.; ID., *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3884. Negli stessi termini, v. anche M. Caianiello, *Giudizio abbreviato*, cit., 4958; ID., *Modifiche all'imputazione*, cit., 3564.; S. Quattrocchio, *Contestazione suppletiva*, cit., 340 s.

<sup>52</sup> In questo senso, v. M. Caianiello, *Giudizio abbreviato*, cit., 4958, il quale auspica che «prevalga l'orientamento interpretativo teso a impedire all'imputato [...] di scindere le regiudicande imponendogli una scelta netta: o il rito speciale o quello ordinario, senza possibilità di separare la sorte dell'accertamento dei temi per i quali l'azione penale è stata promossa». Cfr. anche F. Cassibba, *Contestazione dibattimentale*, cit., che ricorda la necessaria condizione di ammissibilità ai fini dell'estensione del rito alternativo anche all'originaria imputazione, ossia il fatto che anche questa presenti le caratteristiche richieste dal legislatore per l'accesso al rito. Chiaramente, le considerazioni svolte circa l'ammissibilità o meno di riti "parziali", nonostante in dottrina e giurisprudenza sia stata prevalentemente discussa in tema di giudizio abbreviato, vanno necessariamente ampliate anche in relazione al patteggiamento (v. C. cost., 30.6.1994 n. 265, cit., *Considerando in diritto* § 6, ove si parla di «previa separazione dei procedimenti»), all'oblazione, e alla sospensione del procedimento con messa alla prova (v. F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1621).

<sup>53</sup> Cfr. F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 323 ss.; M. Caianiello, *Giudizio abbreviato*, cit., 4958.; G. Todaro, *Nuove contestazioni dibattimentali*, cit., 2535.; ID., *Una ulteriore declaratoria*, cit., 3884. Si veda anche S. Quattrocchio, *Contestazione suppletiva*, cit., 341 e nt. 20, ove si dà risalto ad una giurisprudenza (Cass. 18.2.2005 n. 18760, in *CEDCass.*, rv. 231570) che «tende a riconoscere la possibilità che il giudizio abbreviato e [quello]

infine, che tendenzialmente la giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di proporre richieste parziali di accesso ai riti alternativi<sup>54</sup>.

La soluzione più economica e rispettosa dell'art. 24, comma 2, Cost. sembrerebbe quindi quella di considerare inscindibili le regiudicande, evitando, in tal modo, la creazione dei profili di irragionevolezza menzionati; l'auspicio, dunque, è quello che la Consulta consolidi il proprio orientamento in favore dell'approccio più tradizionalista sostenuto nella giurisprudenza di legittimità<sup>55</sup>. A ben vedere, infatti, con la sentenza n. 82 del 2019, il Giudice delle leggi sembra, agli occhi di taluna dottrina<sup>56</sup>, voler implicitamente superare la "chiusura" sinora evidenziata: la Corte, infatti, dichiara che la scelta del modello processuale più congeniale all'esercizio del diritto di difesa si rapporta necessariamente alla regiudicanda nelle sue dimensioni "cristallizzate", e che rispetto a tale diritto è incompatibile «qualunque preclusione che ne limiti l'esercizio in concreto». Con la prima affermazione, la Consulta sembra aver voluto precisare l'importanza rivestita dall'unica accusa – progressivamente formatasi –, che deve essere valutata complessivamente ai fini di un corretto sviluppo della difesa; perciò, è solamente al momento del completamento dell'accusa che le scelte difensive possono definirsi pienamente consapevoli, tant'è che le azioni poste in essere sino a quel momento debbono essere considerate "viziate" dall'incompletezza (fisiologica o patologica) dell'imputazione.

In questa prospettiva non è quindi illogico che l'imputato recuperi il diritto a formulare la richiesta di rito alternativo anche per le originarie accuse, per le quali abbia consapevolmente lasciato spirare il termine di decadenza entro il quale avanzare la domanda, in quanto la nuova contestazione dibattimentale ben potrebbe mutare sensibilmente la valutazione originariamente effettuata circa la scelta del rito (anche

---

ordinario possano essere congiuntamente gestiti e portati avanti dal giudice del dibattimento fino alla pronuncia della sentenza, salva la netta distinzione di regime probatorio che dovrà osservarsi in sede decisoria». Interessante è anche la posizione di F. Cassibba, *Nuove contestazioni e riti alternativi*, cit., 1622, il quale si domanda se, una volta riconosciuto il diritto dell'imputato di chiedere il rito alternativo in relazione alla globalità delle imputazioni, egli sia obbligato a procedere per questa via, ovvero se lo stesso possa invece esplicare il suo diritto di difesa optando, in ogni caso, per la separazione delle regiudicande. Secondo l'Autore, la piena tutela del diritto di cui all'art. 24 co. 2 Cost. indurrebbe a propendere per la seconda soluzione: così pare anche orientata la Consulta, v. C. cost., 9.7.2015 n. 139, cit., *Considerando in diritto* § 5.3; tuttavia, un simile orientamento richiede, inevitabilmente, una presa di posizione da parte del legislatore.

<sup>54</sup> *Ex multis*, v. Cass. 21.11.1990 Zuffrano, in *CP* 1991, 248 s.; Cass. 7.7.1995 Argentano, in *CP* 1998, 506; Cass. 20.11.1997 Mazzelli, in *CP* 1999, 1517; Cass. 19.11.1999 Favara, in *CP* 2001, 1275 s.; Cass. 27.3.2008 n. 20657, in *CEDCass.*, n. 240510. In tema di rito abbreviato, questo orientamento consolidato della Cassazione si basa, con tutta probabilità, anche sul fatto che il dettato letterale dell'art. 438 Cpp, impone la definizione del "processo" a mezzo del rito abbreviato, intendendosi con tale lemma l'intero processo e non solamente parte dello stesso.

<sup>55</sup> Cfr. M. Caianiello, *Modifiche all'imputazione*, cit., 3564 s.; L. Suraci, *op. cit.*, 1494.

<sup>56</sup> Per tutte le successive osservazioni circa il rapporto tra giudizi "parziali" e l'apertura della sentenza della Consulta n. 82 del 2019, cfr. A. Lazzoni, *Contestazione di reato concorrente*, cit.; ID., *Contestazione di circostanza aggravante*, cit.

in tema di quantificazione della pena).

Non è poi casuale il riferimento alla necessità di eliminare “qualunque preclusione” che possa limitare il “concreto” esercizio del diritto di difesa: in tema di giudizi “parziali”, è chiaro che l'impossibilità – affermata nel tempo dalla Corte costituzionale – di predisporre la difesa prendendo in considerazione il complesso delle accuse addebitate all'imputato comporta una decisiva restrizione del diritto menzionato. Pertanto, nell'ottica di un tentativo di superamento della problematica dei giudizi “parziali”, eliminare la preclusione al recupero della possibilità di accesso ai riti alternativi in termini complessivi, rappresenta un intervento fondamentale per garantire una più ampia tutela al diritto di cui all'art. 24, comma 2, Cost.; risoluzione che, come si cercato di dimostrare, si pone in perfetta coerenza con la *ratio* sottesa a quanto asserito dalla Corte nella recente sentenza. Per di più, imboccare tale via significherebbe altresì soddisfare le esigenze di speditezza processuale ed eludere tutte quelle problematiche – prettamente processuali – summenzionate, che caratterizzano la separazione delle regiudicande.

È chiaro, quindi, che, in caso di perdurante inerzia legislativa sul tema, quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 82 del 2019 rappresenti una decisa presa di posizione in vista di futuribili – e plausibili – questioni di legittimità; tuttavia, ad oggi, stante la vigenza della preclusione all'accesso ai riti speciali anche per le originarie imputazioni, permane la necessità di un intervento legislativo volto a normare gli sviluppi procedurali conseguenti alla separazione dei procedimenti.

10. La seconda questione irrisolta riguarda, invece, l'effettiva portata del diritto di difesa dell'imputato in occasione dei mutamenti *ex officio* della qualificazione giuridica del fatto, in grado di incidere in modo significativo sull'imputazione. Un fronte di interessante dibattito si apre, quindi, anche sul versante dell'art. 521 Cpp: tale norma si occupa di disciplinare la condotta del giudice che, nella valutazione dei fatti, si renda conto che il pubblico ministero ha proceduto ad un errato inquadramento degli stessi circa il *nomen iuris* attribuitogli. In questi casi, l'articolo impone al giudice di riqualificare il fatto, purché questa operazione non comporti la perdita di competenza del suo ufficio<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Qualora, invece, il fatto appaia radicalmente diverso rispetto a quello originariamente contestato, a norma del secondo comma dello stesso articolo, il giudice dovrà restituire gli atti al pubblico ministero affinché costui provveda opportunamente; allo stesso modo procede nei casi in cui la pubblica accusa abbia effettuato una nuova contestazione fuori dai casi previsti dagli artt. 516, 517, 518 co. 2 Cpp. In tema di riqualificazione giuridica del fatto, v. M. Caianiello, *Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell'accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano*, in GP 2007, 165 ss.; A. Capone, *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale*, Padova 2010; F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 246 ss.; S. Quattrocchio, *Riqualificazione del fatto*, cit., 54-79 e 117-132; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano 1996, 291 ss.; G. Reynaud, *I mutamenti dell'imputazione*, in AA.VV.,

Come si può evincere dalla lettura degli artt. 516 e ss. Cpp, così come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il diverso regime applicabile ai casi di modificazione *in facto ed in iure*, comporta una declinazione differente anche delle garanzie di difesa dell'imputato, tra le quali rientra, come ben noto, la facoltà di scegliere l'accesso ai riti alternativi; infatti, se per il primo istituto, grazie all'opera di "rinnovamento" posta in essere dalla Consulta, è già oggi possibile accedere – in molti casi – ai riti alternativi, lo stesso non si può dire quando viene attuata una modifica della qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice. Tuttavia, anche in questo caso non può risultare irragionevole ipotizzare la configurabilità di un diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi, posto che la scelta del rito ben potrebbe dipendere dall'esatta natura e portata della contestazione.

Nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato in tema di accesso ai riti alternativi si configura nel caso in cui il giudice, intento ad operare una modificazione *in iure* dell'accusa, accerti la necessità di una modifica dei profili materiali del fatto contestato: l'art. 521, comma 2, Cpp, infatti, impone al giudicante la trasmissione degli atti alla pubblica accusa, affinché quest'ultima provveda ai sensi degli artt. 516 e ss. Cpp<sup>58</sup>. Pertanto, a fronte di tale operazione, l'imputato ben potrebbe richiedere di proseguire il procedimento sulla scorta di un rito alternativo, nei termini ampiamente esaminati in precedenza, senza che possa configurarsi in alcun modo una violazione del suo diritto di difesa.

Sebbene – a prima vista – questa seconda parte dell'art. 521 Cpp (in forza del rinvio agli artt. 516 e ss.) sembri garantire all'imputato l'accesso ai riti alternativi a seguito di modificazioni dell'accusa, in verità, un problema si pone relativamente ad una tanto diffusa quanto criticabile prassi giurisprudenziale: come è noto, infatti, si sostiene che la nozione strutturale di "fatto" vada correlata con quella "funzionale", fondata cioè sull'esigenza di prevenire solamente lesioni effettive del diritto di difesa<sup>59</sup>.

---

*Giudizio Ordinario*, a cura di S. Nosengo, Milano 2002, 398 ss.

<sup>58</sup> Per una panoramica generale sul comma secondo dell'art. 521 Cpp, v. T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni*, cit., 251 ss.

<sup>59</sup> Si è già avuto modo, alla precedente nota 14, di richiamare tale teoria funzionale del fatto, nonché diversi Autori intervenuti a commento sulla stessa. La nozione funzione di fatto è stata richiamata dalla Consulta nella parte motiva della sentenza n. 273 del 2014 in tema di contestazione fisiologica e conseguente possibilità di accesso al giudizio abbreviato, ma, di fatto, è stata elaborata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: recentemente, v. Cass. 6.2.2014, in *Mass. Uff.*, n. 260156 (e poi accolta anche dalle Sezioni Unite: v. Cass. S.U. 19.6.1996 Di Francesco, in *CP* 1997, 360 ss. e Cass. S.U. 15.7.2010 Cerelli, in *Riv. pen.* 2011, 42 ss.). Come spiega A. Cabiale, *Il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica: da garanzia difensiva (nella CEDU) a strumento di legittimazione della prassi (in Cassazione)*, in *CP* 2015, n. 1, 217 ss., la motivazione alla base di tale prassi deviante si fonda nella *ratio* giustificatrice dell'art. 521 co. 1 Cpp: l'intento di contenere i tempi processuali, evitando il ricorso alla trasmissione degli atti nei casi di riqualificazione giuridica del fatto, ha fatto "cadere in tentazione" la giurisprudenza, tanto da incentivare il giudice ad un utilizzo del potere di riqualificazione «oltre i limiti previsti dal codice», attribuendogli un «potere suppletivo» alle mancanze della pubblica accusa. In senso critico

Cosicché – si afferma – anche se dall’operazione di riqualificazione dovessero sorgere eventuali diversità fattuali, non sarebbe comunque possibile lamentare alcun tipo di violazione del diritto di cui all’art. 24, comma 2, Cost. qualora all’imputato sia stato garantito – conformemente, come si dirà, a quanto sancito nella sentenza *Drassich* – il contraddittorio sul rinnovato profilo giuridico e fattuale dell’accusa. Verificato il rispetto di quest’ultimo principio, il giudice sarebbe quindi ammesso a trascurare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, imposta dal secondo comma dell’art. 521 Cpp, e a operare in forza di quanto concessogli dal primo comma del medesimo articolo.

Non può allora sfuggire come siffatta estensione dei poteri dell’organo giudicante, oltre a essere già di per sé opinabile, rischi anche di compromettere (al pari – se non di più – di quanto accade nel caso in cui la riqualificazione non incida su aspetti fattuali dell’imputazione) la possibilità per l’imputato di accedere ai riti alternativi<sup>60</sup>.

Ad ogni modo, il dibattito inerente a tali questioni ha assunto oggi una rilevanza particolare, a seguito di alcuni interventi tanto della “piccola”, quanto della “grande”, Europa. Secondo la normativa sovranazionale, l’atto di accusa svolge un ruolo determinante nelle azioni penali: l’obiettivo perseguito da tale diritto è infatti quello di assicurare all’imputato, attraverso la tempestiva e dettagliata informazione riguardante tanto le accuse iniziali, quanto le modifiche dell’imputazione “in corso d’opera” – siano esse *in iure* o *in facto* – il concreto ed effettivo esercizio dei diritti difensivi<sup>61</sup>.

---

della nozione “funzione” del fatto, v. A. Cabiale, *L'imputato*, cit.; A. Capone, *Iura novit curia*, cit., 59 e 61 ss.; F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 13 ss.; M.C. Marzo, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza: da garanzia dell'imputato a garanzia del processo*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 2018, n. 1.

<sup>60</sup> Sul punto si veda A. Tassi, *op. cit.*, 4666 s.: secondo l’Autore, se la teoria funzionale del fatto «può funzionare a livello pratico in relazione all’esplicazione del diritto di difesa nella sua dimensione di attività di contrasto rispetto ad un addebito, [la stessa, applicata] al diverso profilo dell’esercizio del diritto di difendersi scegliendo una procedura meno garantita sul piano processuale ma più vantaggiosa sul piano sanzionatorio, si presenta come un non senso: la lesione si realizza per il solo fatto che l’omessa modifica dell’imputazione non fa sorgere il diritto ad una nuova opzione sul rito, altrimenti non esercitabile nel corso del dibattimento». Dello stesso avviso, M. ROSSI, *op. cit.*, 9 s., il quale conclude che, in tema di nuove contestazioni, «al criterio funzionale è da preferire, senza dubbio, un criterio puramente strutturale del fatto per individuare quando il pubblico ministero deve procedere alla modifica dell’imputazione, con correlativa nascita del diritto dell’imputato alla scelta del rito», e conseguente tutela dell’art. 24 co. 2 Cost.

<sup>61</sup> Vanno citati, in particolare, gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; l’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), in particolare al § 3, lett. *a* e *b*; la dir. 2012/13/UE, che costituisce una diretta attuazione degli artt. 47 e 48 CdfUE ai considerando nn. 5, 8 e 14, ma anche delle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in particolare dell’art. 6 CEDU), ai considerando nn. 5, 6, 7, 8, 14, 42. Non vanno dimenticati poi, i considerando nn. 27-29. Fondamentale infine, nella predetta direttiva, è anche l’art. 6. Per un approfondito esame delle norme citate, v. M. Aranci, *Riqualificazione in iure dell’imputazione ed accesso al patteggiamento: tra disciplina interna e spunti*



Così, in tema di riqualificazione giuridica, il principale intervento è sicuramente rappresentato dalla sentenza della Corte EDU *Drassich c. Italia*<sup>62</sup>: tale pronuncia ha stimolato una rilettura dell'art. 521 Cpp, proprio nell'ottica di garantire una corretta e piena esplicazione dei diritti difensivi dell'imputato. Nel tentativo di arginare il fenomeno delle riqualificazioni "a sorpresa", la Corte di Strasburgo ha affermato che, anche a fronte di una modifica *in iure* dell'imputazione, è necessario che sia assicurata la possibilità di instaurare un contraddittorio tra le parti in merito al diverso *nomen iuris* cui il medesimo fatto può essere ricondotto, così da non vanificare le esigenze difensive del presunto reo<sup>63</sup>. Come già accennato, è infatti tramite l'atto di accusa che l'imputato conosce – in fatto ed in diritto – l'addebito che gli viene mosso: al fine di permettere l'esercizio delle esigenze difensive (anche qualora vi siano contestazioni nuove o aggiuntive), la qualificazione giuridica dev'essere quindi specifica e dettagliata, oltre che tempestivamente comunicata<sup>64</sup>.

Dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge, quindi, la necessità di portare a conoscenza dell'imputato qualsiasi *emendatio*, sia essa *in iure* ovvero *in facto*, secondo modalità e tempi tali da consentire al medesimo un concreto ed effettivo esercizio delle proprie prerogative difensive.

Tale affermazione sottende una sorta di equiparazione, sul piano delle esigenze di difesa, tra l'istituto delle modificazioni fattuali e quello della riqualificazione giuridica, così come anche esplicitamente stabilito nella direttiva 2012/13/UE all'art. 6, § 3: questo articolo, rubricato "diritto all'informazione sull'accusa", prevede che gli Stati membri assicurino alle persone indagate o imputate una tempestiva e corretta informazione in ordine all'accusa che gli viene mossa, «al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo del diritto di difesa». Al terzo paragrafo, in

---

sovranaazionali, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) 24.7.2019; G. Biondi, *La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 23.12.2012; G. Centamore, *Ancora in tema di riqualificazione giuridica del fatto: un'interessante ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 1, 37 ss.

<sup>62</sup> C. eur., 11.12.2007, *Drassich c. Italia*. A commento della sentenza, v., fra gli altri, C. Santoriello, *Il «Caso Drassich» ancora in cerca di soluzione: la S.C. sorda alle censure di Strasburgo*, in *AP* 2013, n. 3.

<sup>63</sup> In caso contrario, la Corte di Cassazione in talune sentenze ha affermato che si andrebbe incontro ad una nullità generale a regime intermedio per la violazione del diritto di cui all'art. 24 co. 2 Cost. (v. Cass. 8.6.2011 n. 26609, in *DeJure*; per ulteriori riferimenti, v. G. Biondi, *op. cit.*, 6). A detta di un altro orientamento, invece, in caso di riqualificazione "a sorpresa" l'imputato potrà invece difendersi sperando gli opportuni mezzi di impugnazione (v. Cass. 24.10.2014 n. 46786, in *DeJure*; Cass. 15.3.2012 Vinci, in *Mass. Cass. pen.*, n. 251961; Cass. 24.12.2012 n. 7984, in *DeJure*). Sul punto, v. M. Aranci, *op. cit.*, 5; R.G. Grassia, *op. cit.*; P. Troisi, *op. cit.*, 22 e nt. 47.

<sup>64</sup> Per queste osservazioni si vedano, oltre alla già citata sentenza *Drassich*, C. Eur., 25.3.1999, *Pélissier et Sassi c. Francia*, ric. 25444/94 e C. Eur., 24.07.2012, *D.M.T. e D.K.I c. Bulgaria*, ric. 29476/06 (caso in cui la riqualificazione aveva comportato la condanna per un delitto meno grave di quello inizialmente contestato).

Per un commento, v. M. Aranci, *op. cit.*, 6; G. Biondi, *op. cit.*, 5 ss. In tema di garanzie minime dovute all'imputato a seguito di riqualificazione, v. F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., 255 ss.

particolare, la direttiva impone di garantire che, ai predetti individui, «siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato»<sup>65</sup>.

Ciò posto, alla luce di queste premesse, può sorgere un dubbio circa la compatibilità della disciplina interna con i principi sovranazionali<sup>66</sup>.

Proprio su questo tema si è recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in seguito ad una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi, nella quale ci si chiedeva «se il diritto dell'Unione Europea, relativo alle informazioni sull'accusa da garantire all'imputato, anche in caso di modifiche fattuali o giuridiche della stessa, debba essere interpretato nel senso che osti a consentire e assicurare forme diverse del diritto di difesa, a seconda che la modifica riguardi gli aspetti fattuali dell'accusa ovvero la qualificazione giuridica della stessa»<sup>67</sup>. Stante l'assenza di risposte nel diritto interno, in sostanza, il rimettente cercava una soluzione alla "disparità di trattamento" esistente tra modifiche *in iure* e *in facto*, sotto il profilo delle garanzie difensive (ed in particolare in relazione alla possibilità di accesso ai riti alternativi), all'interno della normativa europea.

In forza di quanto statuito dalla normativa eurounitaria e di quanto ricavabile dal caso *Drassich*, invero, le modifiche dell'accusa in fatto ed in diritto rappresentano due facce della stessa medaglia, ovvero del mutamento dell'imputazione. Sembrerebbe quindi scontrarsi con una simile interpretazione la normativa del codice di rito, in quanto, a fronte di un fenomeno o accadimento processuale che, secondo il diritto transnazionale, dovrebbe essere identico (anche in termini di diritti e facoltà difensive), lo Stato italiano non assicura i medesimi diritti difensivi in entrambe le situazioni. È necessario chiedersi, quindi, se una simile differenza, attinente alla

---

<sup>65</sup> Negli stessi termini si vedano i Considerando nn. 27 e 28 della direttiva medesima, i quali rispettivamente recitano: «Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento»; «Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l'ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa».

<sup>66</sup> Cfr. N. Galantini, *Il diritto all'informazione per l'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in *CP* 2018, n. 10, 3423, la quale ritiene che il caso *Drassich* abbia costituito «lo spunto per la nascita di un diritto difensivo ulteriore di intervento rispetto alle prerogative già presenti in sede di nuove contestazioni», posto che la giurisprudenza costituzionale aveva fornito un assetto di tutela all'imputato solamente a fronte dei mutamenti ex artt. 516 e 517 Cpp.

<sup>67</sup> Trib. Brindisi, Sez. penale, ord. 20.10.2017 est. Biondi, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11. Per un commento su tale ordinanza, v. G. Centamore, *op. cit.*

garanzia dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sia comunque rispettosa dei principi costituzionali ed anche degli obblighi transnazionali.

Sul punto la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata con la c.d. sent. *Moro*<sup>68</sup>, ricordando, preliminarmente, che le direttive stabiliscono norme minime comuni a tutti gli Stati membri i quali, in autonomia, possono individuare un livello di tutela più penetrante, «ma mai possono assicurare uno *standard* inferiore a quello che può ricavarsi dalle disposizioni della CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte EDU»<sup>69</sup>. Inoltre, è stato evidenziato come l'art. 6 § 4 della direttiva 2012/13/UE<sup>70</sup> ammetta pienamente l'*emendatio* dell'accusa, senza distinguere tra mutamenti *in facto* ed *in iure*, purché la stessa sia resa nota tempestivamente all'imputato, al fine di garantirgli un adeguato esercizio del diritto di difesa (ed evitare, così, eventuali riqualficazioni "a sorpresa", censurate dalla sentenza *Drassich*).

A seguito di questi rilievi, la conclusione cui giunge la Corte è che la normativa europea non osta alla legislazione nazionale italiana, che legittimamente «distingue la consistenza delle garanzie difensive a seconda della natura del mutamento dell'imputazione»; infatti, «ad avviso della Corte di giustizia, una diversa declinazione del diritto di difesa a seconda della modifica, in fatto o in diritto, dell'imputazione non si pone in contrasto con la direttiva 2012/13/UE, in quanto quest'ultima si limita a prescrivere le garanzie minime che debbono essere rispettate, ma non detta le specifiche modalità e forme in cui queste devono concretizzarsi»<sup>71</sup>. Per il rispetto della legislazione europea, pertanto, sarebbe sufficiente che l'accusato venga reso edotto della riqualficazione, al fine di potersi difendere nel merito, diritto che la legislazione italiana riconosce pienamente a seguito, in particolare, della già citata sentenza *Drassich*.

In altre parole, nella legislazione sovranazionale, secondo quanto stabilito dai giudici di Lussemburgo, non sembra rinvenibile una possibile rimessione in termini per l'accesso ai riti alternativi premiali in caso di modifiche del fatto e/o di ipotesi di modificazione *in iure*; né, tantomeno, pare possibile desumere un obbligo di estensione – e conseguente equiparazione – delle garanzie nazionali in tema di diritto di accesso ai riti speciali cui si è giunti grazie all'*iter* di "riallineamento costituzionale" operato dalla Consulta in tema di nuove contestazioni<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> C.G. UE, 13.6.2019, causa C-646/17, *Moro*, reperibile in <http://www.dirittoegiustizia.it/>.

<sup>69</sup> M. Aranci, *op. cit.*, 14.

<sup>70</sup> Tale disposizione stabilisce espressamente: che «gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento».

<sup>71</sup> M. Aranci, *op. cit.*, 12 e 15.

<sup>72</sup> Cfr. M. Aranci, *op. cit.*, 16. Tuttavia, c'è chi sostiene che, nonostante la dir. 2012/13/UE non ne parli *expressis verbis*, intuitivamente si potrebbe pensare, vista l'equiparazione del trattamento riservato ai mutamenti *in facto* ed *in iure* per quanto concerne il diritto d'informazione dell'imputato, che una simile omologazione potrebbe

Tuttavia, la questione *de quo* potrebbe forse essere risolta anche solamente attuando il fondamentale principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza: il fatto che, a fronte a fronte della medesima operazione (ossia la modifica dell'imputazione), vengano a crearsi per gli imputati conseguenze processuali «del tutto diverse a seconda che la [variazione] riguardi l'aspetto fattuale o quello giuridico dell'imputazione» rischia di frustrare il «diritto di tutti i sottoposti alla giurisdizione processuale penale italiana ad essere giudicati sulla base delle stesse regole processuali»<sup>73</sup>, poiché, «sul piano del rispetto delle garanzie, non [verrebbero assicurate] le stesse tutele agli imputati coinvolti nelle citate medesime vicende processuali»<sup>74</sup>.

Come fa notare autorevole dottrina, inoltre, «il pregiudizio che [l'imputato patisce] di fronte all'evenienza dell'*emendatio iuris* potrebbe essere ben maggiore di quello che subisce nella speculare ipotesi di mutamento del fatto, considerato come dalla diversa qualificazione giuridica possano cambiare le soglie sanzionatorie e le condizioni legate all'esecuzione della pena»<sup>75</sup>. Tali condizioni potrebbero ragionevolmente giustificare la scelta dell'imputato di procedere nei termini di un rito premiale, senza dimenticare, inoltre, che «il potere del giudice di dare al fatto una definizione di reato differente, anche se esercitato attraverso l'instaurazione del contraddittorio, incide pesantemente sul diritto di difendersi quando preclude il percorso di un rito alternativo che l'originaria contestazione [...] non consentiva»<sup>76</sup>.

Pare, pertanto, che la scelta di mantenere la distinzione relativa alla possibilità di accesso ai riti speciali non trovi solide giustificazioni, apparendo invece ragionevole,

---

operare anche sul piano del regime giuridico conseguente a tali modificazioni; tuttavia, è chiaro come, in assenza di specifiche norme "concrete", tale assunto assuma vesti solamente ipotetiche. Sul punto, v. G. Centamore, *op. cit.*, 42.

<sup>73</sup> G. Biondi, *op. cit.*, 9 s.

<sup>74</sup> Cfr. G. Biondi, *op. cit.*, 9, il quale sostiene che «l'unico modo per tutelare il diritto fondamentale di difesa dell'imputato, a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto, è assicurargli le medesime garanzie di cui attualmente gode quel medesimo imputato rispetto alle modifiche *in facto* dell'imputazione». Discutibili sono le opinioni di chi, invece, ritiene necessaria l'equiparazione delle discipline di accesso ai riti alternativi sostenendo che, assai spesso, la riqualificazione *in iure* comporta anche «riflessi sugli elementi di fatto, quantomeno nella misura in cui devono essere accertati aspetti fattuali ulteriori e/o diversi per poter dichiarare l'accusato responsabile del "diverso" reato. Ciò in quanto ogni precetto penale assume una fisionomia propria ed impone l'accertamento della sussistenza di elementi costitutivi diversi» (così, testualmente, M. Aranci, *op. cit.*, 18. V. anche G. Centamore, *op. cit.*, 49). Un simile ragionamento non tiene conto di quanto dettato al secondo comma dell'art. 521 Cpp, per cui nel caso di modifiche *in facto* il giudice dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero e non operare la mera riqualificazione. Seguendo questo ragionamento si rischierebbe, oltre ad azzerare l'efficacia dell'art. 521 co. 2 Cpp, di incappare nuovamente nella "teoria funzione del fatto"; sicché, laddove sul fatto diverso ci sia stata possibilità di contraddittorio, la tentazione potrebbe essere quella di operare la mera riqualificazione *in iure*, aggirando, nuovamente, la possibilità di richiesta di accesso ai riti alternativi.

<sup>75</sup> G. Centamore, *op. cit.*, 49. Nello stesso senso v. M. Aranci, *op. cit.*, 18.

<sup>76</sup> N. Galantini, *op. cit.*, 3424.

anche nel diritto interno, uniformare le garanzie difensive offerte all'imputato anche – e soprattutto – in tema di accesso ai riti alternativi: l'imputazione, infatti, è una e qualsiasi modifica dei suoi aspetti (sia essa nel campo fattuale, ovvero in quello giuridico) costituisce un mutamento della contestazione in grado di incidere, di per sé, sul diritto di difesa<sup>77</sup>.

Sul punto, tuttavia, nonostante l'inversa opinione dottrinale<sup>78</sup>, va rilevato che la Consulta, quando è stata chiamata a pronunciarsi sul tema, ha sostenuto che l'accertamento della diversa qualificazione giuridica e la contestazione della diversità del fatto da quello descritto costituiscono situazioni processuali eterogenee e che, pertanto, solamente il legislatore potrebbe superare la discrasia, omogeneizzando le due discipline<sup>79</sup>.

In sostanza, salvo un *revirement* della Corte costituzionale, pare che sarà necessario attendere un intervento legislativo per poter superare il sistema dicotomico riqualificazione giuridica-modifica in fatto dell'accusa, in tema di garanzie offerte a salvaguardia del diritto di difesa (in particolare per quanto concerne la facoltà di richiesta di accesso a un rito speciale), anche a seguito di mera riqualificazione *ex art.* 521 Cpp. Infatti, anche qualora la Consulta tornasse sui suoi passi, una simile innovazione di sistema necessiterebbe, in ogni caso, di un'operazione legislativa di adeguamento del dato normativo, di cui la Corte costituzionale non potrebbe certo farsi carico.

In conclusione, appurato che, alla luce di quanto sopra esposto, «ogni ostacolo all'ingresso di una procedura negoziata dopo la modifica dibattimentale dell'accusa contrasta con i principi generali del sistema»<sup>80</sup> e, posto che tale asserzione può essere estesa anche ai casi di riqualificazione *in iure* dei fatti, appare quanto mai necessaria una rimodulazione della disciplina normativa vigente. Le sentenze costituzionali n. 82 del 2019 e n. 14 del 2020 rappresentano, in tema di garanzie delle esigenze difensive

---

<sup>77</sup> Cfr. M. Aranci, *op. cit.*, 18, il quale aggiunge, a sostegno della tesi "estensiva" delle garanzie, che, a ben vedere, la riqualificazione giuridica potrebbe comportare un trattamento sanzionatorio talvolta più rigoroso rispetto a quello che originariamente era stato prospettato; G. Biondi, *op. cit.*, 8 s.; G. Centamore, *op. cit.*, 49.

<sup>78</sup> V. M. Caianiello, *Mutamento del nomen iuris*, cit., 175 s.; ID., *Giudizio abbreviato*, cit., 4964; N. Galantini, *op. cit.*, 3423 s.; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino 2017, 597 ss. Ulteriori sostenitori di tale orientamento si rinvengono in G. Centamore, *op. cit.*, 47 nt. 18.

<sup>79</sup> C. cost., sent. 17.3.2010 n. 103, in *GCos 2010*, 1159 s., *Considerando in diritto § 4*. Sul punto, v. G. Biondi, *op. cit.*, 10 s.; S. Quattrocchio, *Riqualificazione del fatto: una parola, ma non definitiva, della Corte costituzionale*, in *LP* 2010, n. 3, 337 ss. Recentemente, sul punto si è pronunciata nuovamente la Consulta (C. cost., sent. 14.7.2020 n. 192, in *DeJure*), in tema di recupero della facoltà di oblazione a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto *ope iudicis*, che comporti il passaggio da una ipotesi di reato non oblabile ad altra oblabile; anche in questo caso, la Corte ha ribadito che le soluzioni adottate dalla stessa «in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non siano estensibili *sic et simpliciter* alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni».

<sup>80</sup> V. Retico, *op. cit.*, 2169.

dell'imputato, un significativo passo in avanti nella giurisprudenza costituzionale e suonano, visto il lungo percorso operato dalla Consulta, come un vero e proprio monito al legislatore; laddove dovesse perdurare il silenzio di quest'ultimo, infatti, non stupirebbe una radicale presa di posizione della Corte costituzionale nel tentativo di sanare (nei limiti della sua operatività) i vuoti di tutela precedentemente esaminati.

# ILP